



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Ordinanza Sindacale Numero 159 del 26/03/2020

Oggetto : TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "COVID-19" - DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE AEREE PER CHI ACCEDE A NEGOZI O SERVIZI PUBBLICI.

Proponente : SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CAVE - PROGETTI

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE

Redattore: Torrini Stefano

Responsabile del Procedimento : Torrini Stefano

Dirigente: Torrini Stefano



Ordinanza Sindacale Numero 159 del 26/03/2020

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il D.L. 02 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in all'interno del territorio regionale, provinciale e comunale;

Dato atto che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, esteso a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Considerato che lo stesso D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Città di Castello e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del



D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Dato atto che tali misure sono state ulteriormente potenziate, con restrizioni ancor maggiori sintetizzate nel D.P.C.M. ormai noto come "io resto a casa", comunicato dal Presidente del Consiglio la sera dell'11 marzo 2020 e pubblicato nella stessa serata (che ha imposto, come noto, una generale serrata di tutti gli esercizi ed attività ad eccezione di generi alimentari e farmacie);

Preso atto dell'esigenza, sottesa alla grave crisi sanitaria e volta a favorire l'efficacia di misure di contrasto a tale emergenza, per la gestione di negozi e servizi pubblici, disponendo l'uso di adeguate misure di protezione da parte del personale e degli utenti;

CHE tale misura appare, alla luce della grave emergenza, di assoluta ragionevolezza e coerente con le raccomandazioni delle istituzioni governative e sanitarie;

Richiamati il comma 4 ed il comma 5, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- 1) dopo aver richiamato le premesse appena riportate in ordine alla motivazione del presente atto, che ogni negozio, impresa, esercizio, ufficio (pubblico o privato) che eroghi servizi al pubblico o che venga in contatto con soggetti esterni possa operare solo con personale dotato di idonee protezioni per bocca e naso;
- 2) che il contatto diretto con tali uffici o negozi è consentito solo a coloro che indossano una protezione stabile per bocca e naso;
- 3) che gli utenti accedano a tali attività adottando ogni opportuna cautela dotandosi di idonee protezioni per bocca e naso;

l'attuazione delle misure determinate da tali disposizioni sono finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus Covid 19, attesa la presumibile affluenza di più soggetti (anche di altri Comuni) nei servizi del Comune di Città di Castello;

Si richiamano le disposizioni nazionali di cui ai D.P.C.M. del 08/03/2020 e del 11/03/2020 e le sanzioni, anche penali, previste per la violazione di ordinanze del Sindaco.



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Città di Castello, 26/03/2020

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA

firmato digitalmente